



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Dante Alighieri"

Via Modigliani, 43 - 92019 Sciacca - Tel 092584162 fax 092521476
dantealighierisciacca.edu.it - agic84400n@istruzione.it - agic84400n@pec.istruzione.it



Prot.n., vedi segnatura

Sciacca lì, vedi segnatura

Cir. n.16 /Ist

I.C.S. "Dante Alighieri"- Sciacca
Prot. 0009436 del 09/09/2024
VII (Uscita)

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
E ATA
AL D.S.G.A.
AL SITO-WEB

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio della libera professione e divieto di cumulo d'impiego – a. s. 2024/25.

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs n°165/2001 e dell'art. 508 del D.lgs n° 297/1994, si ricorda che l'eventuale richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione deve essere formulata dal personale in indirizzo utilizzando l'allegato modello.

Si ricorda inoltre che il personale scolastico deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico per l'esercizio di attività retribuite e non, temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, con l'eccezione di:

1. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
2. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
3. partecipazione a convegni e seminari;
4. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
5. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
6. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;
7. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Il comma dieci dell'art. 508 del D. lgs 16 aprile 1994, n. 297, considerato nella parte in cui rinvia ai divieti ex art. 60 del D.P.R. 3/1957, stabilisce infatti l'incompatibilità tra *status* di pubblico dipendente e svolgimento di altre attività con sanzioni che prevedono anche la dichiarazione di decadenza dall'impiego.

Come è noto, infatti, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono. L'art. 53, comma 7 del D.lgs 165/2001 ha ribadito l'obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi.

Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.

Si avverte il personale che la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione all'amministrazione di appartenenza, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.Lgs. 165/01, stabilisce che se l'attività effettuata dal dipendente viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico si applica la risoluzione del contratto e l'applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità.

Sono esclusi dal regime delle autorizzazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. Il personale che presta servizio part-time, tuttavia, può svolgere altra attività lavorativa previa comunicazione all'Amministrazione. Il Dirigente ha infatti l'obbligo di vigilare sull'attività svolta da detto personale in via ulteriore al fine di verificare che:

- a) tale attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- b) l'interessato abbia tempestivamente comunicato all'Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

In questo senso il CCNL vigente obbliga il dipendente in part time che abbia intrapreso un'altra attività lavorativa e/o professionale a comunicarlo entro 15 giorni al dirigente scolastico a cui è attribuito il dovere di vigilanza e controllo.

Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda le lezioni private, la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 297/94.

Al fine di evitare le sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e come tali passibili di sanzioni.

Premesso che l'autorizzazione in questione può essere richiesta all'amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato, si comunica che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l'amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione. La domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto che, dopo averla esaminata, concederà o meno l'autorizzazione.

Le richieste di autorizzazione al Dirigente Scolastico per svolgere attività libero-professionali (quelle che richiedono l'iscrizione all'Albo professionale) vanno presentate preferibilmente nel mese di settembre; per altra attività, di tipo occasionale, si raccomanda di presentare la domanda, come più volte richiamato, almeno 30 gg. prima dell'eventuale espletamento dell'attività.

Si pubblicano in allegato:

1. Informativa. Chiarimenti normativi
2. Modello A – Istanza di autorizzazione all'esercizio della libera professione
3. Modello B – Istanza di autorizzazione all'esercizio di attività extraistituzionale (art. 53 d.lgs 165/01)

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Teresa Guazzelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lsg N°39/93*